



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 180/15/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 216/DDA/AP - film-stream.org)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'8 ottobre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/498, acquisita con prot. n. DDA/0002253 del 24 settembre 2015, è stata segnalata FAPAV (Federazione per la Tutela dei contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Eagle Pictures S.p.A., BIM Distribuzione, Lucky Red S.r.l., Videa S.p.A., Notorious Pictures S.p.A., detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito *internet* film-stream.org, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:
 - “*Foxcatcher*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/06/foxcatcher-una-storia-americana-2015/>
 - “*La famiglia Bélier*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/05/la-famiglia-belier-2015/>
 - “*Turner*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/02/turner-2015/>
 - “*Le vacanze del piccolo Nicolas*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/04/le-vacanze-del-piccolo-nicolas-2015/>
 - “*12 anni schiavo*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/02/12-anni-schiavo-2014/>
 - “*Lei*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/03/lei-2014/>
 - “*I segreti di Osage County*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/01/i-segreti-di-osage-county-2014/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Jimmy P.*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/03/jimmy-p-2014/>
- “*Jimmy's Hall*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/12/jimmys-hall-una-storia-damore-e-liberta-2014/>
- “*Automata*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/03/automata-2015/>
- “*The Divergent Series*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/04/the-divergent-series-insurgent-2015/>
- “*The Water Diviner*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/06/the-water-diviner-2015/>
- “*American Hustle-L'apparenza inganna*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/01/american-hustle-lapparenza-inganna-2013/>
- “*Walking on Sunshine*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/09/walking-sunshine/>
- “*Big Eyes*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/01/big-eyes-2014/>
- “*I Cavalieri dello Zodiaco-La leggenda del Grande Tempio*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/01/cavalieri-dello-zodiaco-la-leggenda-del-grande-tempio-2015/>
- “*Superfast & Superfurious-Solo Party Originali*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/03/superfast-superfurious-solo-party-originali-2015/>
- “*Cub- iccole prede*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/03/cub-piccole-prede-2014/>
- “*Left Behind-La profezia*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/08/left-behind-la-profezia-2015/>
- “*The Lazarus Effect*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/05/the-lazarus-effect-2015/>
- “*Black sea*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/04/black-sea-2015/>
- “*Selma-La strada per la libertà*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/02/selma-la-strada-per-la-liberta-2015/>
- “*Lo sciacallo-The Nightcrawler*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/12/lo-sciacallo-2014/>
- “*La spia-A Most Wanted Man*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/10/la-spia-2014/>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Un fantasma per amico*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/11/un-fantasma-per-amico-2014/>
 - “*The Imitation Game*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2015/01/imitation-game-2015/>
 - “*The Butler-Un maggiordomo alla Casa Bianca*”, alla pagina internet
<http://film-stream.org/2014/01/the-butler-un-maggiordomo-alla-casa-bianca-2013/>;
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza, è emerso che erano effettivamente accessibili, alle pagine *internet* elencate nel modulo, riproduzioni delle opere di carattere audiovisivo sopra elencate e che le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41;
 3. Dalle suddette verifiche è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società GODADDY.COM, LLC, con sede in 14455 N. Hayden Rd., Ste. 226, Scottsdale, Arizona 85260 Stati Uniti d’America, telefono n. +1 (480) 505-8800, indirizzo *email* abuso_IT@godaddy.com e copyrightclaims@godaddy.it, per conto della società Domains By Proxy, LLC società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente, la quale risulta avere sede in 14747 N Northsight Blvd Suite 111, PMB 309, Scottsdale, Arizona, Stati Uniti d’America; i contatti forniti sono il numero di telefono + 1.4806242599 e l’indirizzo di posta elettronica film-stream.org@domainsbyproxy.com; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Advania Hf, così come i *server* impiegati ubicati in Hofuoborgarsvaioi - Reykjavik Islanda. L’indirizzo di posta elettronica indicato è advania@advania.co; il 93,2% dell’utenza risulta stabilita sul territorio italiano;
 4. Con comunicazione del 29 settembre 2015 (prot. n. DDA/0002262), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 216/DDA/AP relativo all’istanza DDA/498, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l’applicazione dei termini abbreviati di cui all’art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata;
 5. Considerata la localizzazione all’estero dei *server* ospitanti il sito oggetto dell’istanza, dell’avvio del procedimento n. 216/DDA/AP è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell’Autorità, ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell’elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. Con nota del 30 settembre 2015 (prot. n. DDA/0002265) Infotech S.r.l. è intervenuta ai sensi dell'art. 7, comma 4, del *Regolamento* per chiedere di dichiarare improcedibile il procedimento per gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, *lett. b)*, del *Regolamento* sulla base dell'asserita esistenza di un procedimento penale pendente attinente al medesimo sito;
7. Con riferimento alla richiesta di Infotech S.r.l., si evidenzia come nel caso di specie non ricorrono i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità di cui all'articolo 6, comma 3, del *Regolamento*, in quanto allo stato non risulta esserci identità tra il sito che ha dato luogo al procedimento giudiziario e quello che forma oggetto di indagine nell'ambito del presente procedimento. Sono infatti diversi i rispettivi indirizzi IP e non coincidono le opere digitali interessate;
8. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, *lett. a) e d)*, della citata legge n. 633/41;
9. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
10. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
11. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* film-stream.org, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito film-stream.org, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito film-stream.org nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b*), e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l*), e 135,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci